



DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE

ROMA , 7-5-2003

istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

AI DIRIGENTI GENERALI
CENTRALI E COMPARTIMENTALI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
PROVINCIALI e per il loro tramite :
- Alle Amministrazioni dello Stato
- Agli Enti con personale iscritto
alle Casse CPDEL , CPS , CPI

ALLE CORTI D'APPELLO

ALLA PROCURA GENERALE DELLA
CORTE DEI CONTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 14

OGGETTO: Inosservanza dell'obbligo delle Amministrazioni e degli Enti, datori di lavoro, di trasmissione dei dati di pertinenza di questo Istituto.

La legge di riforma del sistema pensionistico n.335, del 1995, ha previsto all'articolo 1, comma 6, l'obbligo per questo Istituto, che gestisce i trattamenti di quiescenza e di previdenza del pubblico impiego, di fornire la certificazione della posizione assicurativa ai propri iscritti. La disposizione richiamata recita infatti testualmente "ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa".

E' di tutta evidenza, quindi, la rilevanza di una tempestiva ed esaustiva acquisizione dei dati conoscitivi, finalizzata a garantire una adeguata tutela previdenziale agli iscritti, che potranno in tal modo consapevolmente esercitare l'opzione, disciplinata dalla medesima legge di riforma citata, in ordine al sistema retributivo e/o contributivo, oltre che ricorrere alla previdenza complementare.

Al riguardo la costituzione e l'aggiornamento della posizione assicurativa è affidata alla banca dati unificata, attualmente in fase di progressiva realizzazione, a cui è attribuito il ruolo di risorsa condivisa da tutti i settori informatici procedurali, finalizzata alla gestione

integrata in automatico dei molteplici rapporti instaurati da un medesimo utente con questo Istituto.

Come è noto, l'attività relativa al popolamento della medesima banca dati è stata posta in essere in diversificate fasi temporali (progetto SONAR, circolare 38/2000 e circolare 39/2000). Da ultimo, e specificamente dal 1999, l'acquisizione delle informazioni giuridico-economiche relative a tutti gli iscritti a questa gestione previdenziale è stata demandata alla dichiarazione annuale unificata delle retribuzioni ai fini fiscali e previdenziali (mod.770) da presentare per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come disposto con decreto dirigenziale 25 agosto 1999 (pubblicato sulla G.U. n.207 del 3 settembre 1999), ai sensi del comma 3, dell'art.4, D.P.R. 322/1998.

In merito si rileva che dal monitoraggio e dall'esame delle informazioni a tutt'oggi pervenute all'Istituto è stata constatata una rilevante frammentarietà di parte delle medesime, circostanza che rischia di poter costituire ostacolo alla realizzazione dell'originario intento di definire, nei termini di attendibilità, tempestività e coerenza del disegno normativo, l'obbligo della certificazione "ex lege" sopra citata.

Tutto quanto premesso, nell'intento di fornire strumenti di supporto all'esercizio dell'attività istituzionale, si rammenta che i comportamenti omissivi in esame, ancorchè non producano concreti inadempimenti nei versamenti contributivi sottoposti a diversa disciplina sanzionatoria, costituiscono fattispecie lesive del perseguimento del pubblico interesse.

In particolare le violazioni di cui trattasi, che si concretizzano nell'omissione totale o parziale della trasmissione dei dati concernenti l'imponibile contributivo e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa, possono configurarsi in illeciti amministrativamente sanzionati, oltre che essere rilevanti ai fini della responsabilità per danno erariale.

Si ritiene quindi utile richiamare la disciplina normativa di riferimento che prevede l'attivazione dei conseguenti interventi sanzionatori.

Preliminarmente si partecipa che è stata condivisa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Gestione Tributi, con nota n. I/175601/02 del 7.10.2002, l'estensibilità della normativa fiscale di cui all'art.8, comma 3, del D.Lgs. 18.12.1997, n.471, rubricato come "riforma delle sanzioni tributarie non penali..." all'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di dati di pertinenza di questo Ente, al fine di sanzionare il comportamento omissivo relativo alle denunce contributive da parte delle Amministrazioni e degli Enti datori di lavoro iscritti a questa Gestione previdenziale.

Detta disposizione prevede, appunto, l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 516,46 (lire 1.000.000) a euro 4.131,66 (lire 8.000.000) nelle ipotesi in cui, da parte dei sostituti d'imposta, vi sia omissione o incompletezza degli elementi indicati nell'art.4 del citato D.P.R. 322/1998.

Sotto altro profilo si rammenta che l'inadempimento dell'obbligo dichiarativo di cui trattasi può dar luogo a responsabilità amministrativa sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti, come previsto dall'art.1, comma 4, della L.14.1.1994 n.20.

Al riguardo si precisa infatti che la richiamata normativa, in applicazione del principio dell'unitarietà della finanza pubblica e in attuazione del canone del giudice unico per le materie di contabilità pubblica, ha ricondotto sotto la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le ipotesi di danno erariale ascrivibili ad amministratori e dipendenti pubblici, anche se relative ad Amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Andrea SIMI)
F.to SIMI